

TRIBUNALE VITERBO

10 GIUGNO 1997

PRESIDENTE EST.: MAUTONE

**Stampa • Diffamazione •
Resoconto di vicende
sessuali di esponenti politici
• Verosimiglianza •
Sussistenza • Interesse
pubblico alla conoscenza
dei fatti in relazione alla
qualità della persona •
Sussiste • Reato • Non
sussiste.**

Non costituisce reato la diffusione di notizie attinenti alla

sfera sessuale di esponenti politici veritieri o verosimili qualora sussista un preminente interesse pubblico alla conoscenza delle medesime giustificato dalla natura dell'attività svolta dalla persona e dal fatto divulgato (nel caso di specie si è ritenuta scriminata la pubblicazione di un libro denominato « Membri di partito » che descrive le relazioni fra una attrice pornografica ed alcuni uomini politici).

Nel febbraio del 1994 la stampa nazionale preannunziava, dando notevole risalto alla notizia, l'imminente immissione in commercio di un libricino, edito dalla casa editrice « Stampa Alternativa », intitolato « Membri di partito. Le avventure pornopolitiche di Rossana Doll », nel quale venivano riferiti episodi attinenti la vita privata di alcuni noti esponenti politici nazionali, tra i quali gli onorevoli Pasquale Diglio e Luigi Farace. Questi ultimi, sostenendo il carattere diffamatorio nonché l'assoluta falsità dei fatti esposti nel libretto, il cui testo, peraltro, già circolava clandestinamente ancor prima della pubblicazione ufficiale, si rivolgevano al competente Giudice civile al fine di ottenere il sequestro dello scritto e la immediata cessazione della stampa del medesimo; peraltro, il Tribunale di Bari, investito della vicenda, esclusa la sequestrabilità delle opere già stampate, giusta il divieto previsto dall'art. 21 Cost., disponeva il sequestro dei soli mezzi tecnici propedeutici alla stampa, con il conseguente divieto di procedere ulteriormente alla stampa dell'opera. I predetti Diglio e Farace, in data 4 marzo 1994, presentavano, quindi, querela per diffamazione a mezzo stampa nei confronti di Di Pierro Rossana, Selvaggi Alberto e Baraghini Marcello, nelle rispettive qualità, la prima di ispiratrice, il secondo di autore del testo ed il terzo di direttore responsabile della pubblicazione.

Intervenuta la trasmissione degli atti del procedimento al P.M. presso questo Tribunale, territorialmente competente in considerazione del fatto che la stampa dell'opera era avvenuta in Viterbo, sede anche della casa editrice « Stampa Alternativa », all'esito delle indagini preliminari, i predetti Di Pierro, Selvaggi e Baraghini venivano tratti a giudizio per rispondere, in concorso tra loro, del reato in rubrica trascritto.

Al pubblico dibattimento, celebratosi nella contumacia del Selvaggi, si è registrata la costituzione di parte civile del Diglio e del Farace; indi, ammesse alcune produzioni documentali e procedutosi all'esame dei testi indotti e degli imputati che vi hanno consentito, le parti hanno concluso come in epigrafe.

L'opuscolo « incriminato » costituisce la trasposizione letteraria, curata dal giornalista Selvaggi, delle confessioni a lui rese dalla nota porno-diva Rossana Doll, nome d'arte di Rossana Di Pierro, relativamente al periodo giovanile della propria esistenza, in cui cullò per alcuni anni l'aspirazione di divenire hostess di volo; i fatti relativi ai rapporti intercorsi tra la ra-

gazza, all'epoca poco più che ventenne, e le odierne parti civili occupano due specifici « capitoletti » del libello, acquisito agli atti del processo: il primo, riguardante il Diglio, intitolato « Il sottosegretario temporeggiatore » (pagg. 31-39); il secondo, riguardante il Farace, dal titolo « Fare fare Farace » (pagg. 39-47).

Narra l'autore che, dopo alcune normali esperienze di vita, nell'anno 1989, alla giovane Rossana si presentò l'occasione di conoscere il Diglio, all'epoca deputato ed esponente di spicco del P.S.I. barese, il quale aveva preso in locazione un appartamento di proprietà della madre della Di Pierro, posto nello stesso stabile di via Crispi in Bari, in cui abitava la famiglia Di Pierro; il primo incontro avvenne nell'ascensore e la ragazza esprime nell'occasione quelle che erano le sue aspirazioni professionali, ricevendo subito dall'uomo politico assicurazioni circa un possibile interessamento presso il presidente dell'Alitalia; la giovane, quindi, forte della disponibilità mostrata dal Diglio, che l'aveva anche invitata a fargli visita, dopo alcuni giorni, prese l'iniziativa e telefonò al parlamentare, che la invitò a salire presso l'appartamento da lui occupato; presentatasi immediatamente, nel corso del primo incontro la giovane accettò le discrete avance del Diglio, che si limitò a rapide « mani morte »; il risultato immediato di tale fugace incontro fu che, trascorsi pochi giorni, la Di Pierro ricevette una chiamata dall'Alitalia e con questa un successivo invito del Diglio ad incontrarsi a Roma; ivi, avvenne il primo congiungimento carnale, seguito successivamente da altri, sempre nella speranza da parte della ragazza di un decisivo interessamento alla propria assunzione, speranza rinfocolata ripetutamente dalle assicurazioni fornite dal Diglio; la relazione, infine, terminò allorché la Di Pierro, ormai disincantata, capì che l'interessamento del parlamentare era solo apparente e non portava ad alcun risultato effettivo; tuttavia, nella narrazione vengono inseriti da ultimo ancora due episodi di particolare interesse ai fini processuali: un primo episodio, nel corso del quale il Diglio, presentandosi innanzi alla porta d'ingresso della casa barese della Di Pierro e da questa respinto, diede sfogo ai propri impulsi sessuali, masturbandosi innanzi a lei sul pianerottolo dello stabile e lasciando per terra tracce evidenti dell'atto; un secondo, in cui il Diglio si presentò presso la casa romana della Di Pierro in compagnia di una donna (all'apparenza una prostituta), con la quale si unì carnalmente più volte in presenza della giovane, che invitò ripetutamente a partecipare all'orgia.

Il secondo capitolo, che qui ci interessa, tratta dei rapporti intercorsi tra la giovane e l'on. Farace, già sindaco democristiano di Bari ed, all'epoca dei fatti, sottosegretario all'industria. I due si conobbero ad un cocktail organizzato presso la villa del « giudice », personaggio ricorrente nel racconto e vero e proprio nume tutelare della ragazza, il quale curò attentamente anche la regia dell'incontro al fine di agevolarlo; dopo le presentazioni, il parlamentare assicurò un decisivo interessamento presso il presidente dell'ATI e si offrì di accompagnare la giovane a casa con la propria auto, condotta dall'autista; all'interno del veicolo il Farace senza indugi tentò dapprima di indurre la ragazza a sottostare ad una « fellatio in ore » e, di poi, stante la resistenza offerta dalla stessa, si masturbò, coinvolgendola parzialmente nell'atto; a siffatto fugace incontro ne seguirono altri, il primo dei quali presso l'albergo « Leon d'Oro » di Bari, di proprietà del Farace, e tutti ebbero un avvilente « celere » epilogo.

Questi, succintamente, i fatti esposti nel libricino che hanno portato alle odierne contestazioni.

Or dunque, non può negarsi come, esaminati oggettivamente, gli episodi narrati rivestano carattere indubbiamente diffamatorio e, quindi, lesivi dell'onore e della reputazione delle odierne parti civili, costituendo la pubblica divulgazione di fatti e circostanze attinenti la vita privata ed, ancor più, le abitudini sessuali di un cittadino una innegabile interferenza, suscettibile di pubblico giudizio di disvalore, nella sfera della privacy, con conseguente lesione del diritto alla riservatezza, inteso come diritto assoluto alla libertà di autodeterminazione nello svolgimento della personalità dell'uomo.

Tuttavia, deve osservarsi che nessuna disposizione di legge induce a ritenere che sia sancito, come principio generale del nostro ordinamento, il rispetto assoluto all'intimità della vita privata, vero essendo che, allorché sussista un preminente interesse pubblico di conoscenza, giustificato dalla natura dell'attività svolta dalla persona e dal fatto divulgato, il semplice interesse del soggetto al riserbo su dati fatti non appare giuridicamente tutelabile. Si pone, pertanto, il problema, più volte affrontato dalla giurisprudenza, dei limiti sostanziali e formali per il lecito esercizio del diritto di cronaca, tale da configurare la scriminante di cui all'art. 51 c.p., limiti ormai unanimemente riconosciuti nella verità, oggettiva o anche solo putativa, dei fatti esposti, nell'interesse pubblico alla conoscenza del fatto oggetto della cronaca ed, infine, nella correttezza formale dell'esposizione (cosiddetta continenza), postulandosi la necessaria adozione di una forma civile nella esposizione dei fatti e nella loro valutazione (*ex multis*: Cass. civ. Sez. I, 7 febbraio 1996, n. 982).

D'altro canto, la fattispecie in esame pone un ulteriore interessante problema d'ordine giuridico, essendo rilevabile dal tenore complessivo del libello una sostanziale vena ironica nella trattazione dei fatti, fondata ovviamente su una implicita valutazione negativa degli stessi; è, quindi, necessario esaminare se siano stati osservati nella esposizione anche i limiti del diritto di critica, congiuntamente a quelli del diritto di cronaca.

Invero, « dal principio secondo il quale il diritto di critica non può essere esercitato se non entro certi limiti oggettivi fissati dalla logica concettuale e dall'ordinamento positivo, non può desumersi che la critica sia sempre vietata quando può offendere la reputazione individuale, dovendosi, invece, ricercare un bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con l'interesse che non siano introdotte limitazioni alla formazione del pensiero costituzionalmente garantita; bilanciamento da individuarsi nel fatto che la critica, diversamente dalla cronaca, soggiace al limite dell'interesse pubblico o sociale ad esso attribuibile, quando si rivolge a soggetti che tengono comportamenti o svolgono attività che richiamano su di essi l'attenzione dell'opinione pubblica » (Cass. civ. Sez. III, 22 gennaio 1996, n. 465); ne discende che, nei casi in cui la narrazione dei fatti sia esposta insieme alle opinioni di chi la compie, in modo da costituire al tempo stesso esercizio di cronaca e di critica, la valutazione della continenza sostanziale e formale va attenuata per lasciare spazio all'interpretazione soggettiva dei fatti narrati e per svolgere le censure che si vogliono esprimere (Cass. *ut supra*).

Sulla base di tali premesse deve, quindi, procedersi all'esame analitico dei fatti narrati al fine di verificare l'avvenuto rispetto o meno dei limiti sopra richiamati.

In ordine al primo limite, inerente la verità storica delle notizie pubblicate, va premesso che la natura stessa dei fatti esposti, afferenti la sfera assolutamente intima delle odierne parti civili, mal si presta ad un puntuale riscontro probatorio, non potendosi per ovvie ragioni procedere ad una operazione di meticolosa verifica della genuinità dei fatti narrati e, pertanto, sarà necessario ricercare negli atti del processo quegli indizi che li rendano logicamente compatibili con l'ambiente e le situazioni logistiche e temporali in cui si sarebbero svolti.

Non può, peraltro, sottacersi che ad una originaria posizione di assoluta « chiusura » al contraddittorio delle persone offese, che ebbero a negare recisamente, nella fase cautelare civile, qualsiasi conoscenza e, men che meno, frequentazione con la Di Pierro, è subentrata una linea difensiva più attenuata, volta essenzialmente a dimostrare come i rapporti con l'imputata furono meramente formali, essendo finalizzati a garantire alla stessa una « semplice » raccomandazione per l'assunzione al posto ambito.

Tuttavia, anche tale tesi non appare accreditabile.

Infatti, per quanto attiene alla sicura conoscenza tra la Di Pierro ed il Diglio, deve osservarsi che vari sono gli elementi offerti dalla difesa che rendono verosimili gli episodi narrati; in particolare, risultano prodotti in atti copia del contratto di locazione con decorrenza del 10 ottobre 1988 relativo all'appartamento di via Crispi, intercorso tra il Diglio e la Buono Elda, madre della Di Pierro, di cui è più volte cenno nello scritto, nonché copia di una missiva, datata 10 maggio 1989, a firma Carlo Verri, all'epoca Presidente dell'Alitalia, con la quale, in riscontro ad una precedente lettera, veniva comunicata direttamente al Diglio l'imminente convocazione della Di Pierro ad una selezione per assistenti di volo; d'altro canto, dal tenore delle registrazioni telefoniche depositate dalla difesa (v. trascriz. conversazioni Elda - Pasquale) si evince la sussistenza di ottimi rapporti tra le parti, così come riferito nel testo in esame.

Tali elementi di riscontro estrinseco, in quanto univoci e concordanti, risalendo l'assunta relazione all'anno 1989, rendono del tutto verosimili i fatti narrati, se, poi, si tiene conto che la Di Pierro, con opportuna vena autoironica, ammette candidamente nel corso della narrazione di essersi sostanzialmente « offerta » al Diglio, indossando nei primi incontri abiti debitamente discinti e mostrando molta arrendevolezza alle avance dello stesso, il tutto finalizzato al raggiungimento dello scopo prefissosi.

Ancor più convincenti appaiono, peraltro, i riscontri relativi alla relazione con il Farace, vero essendo che i testi Viesti (il presunto « giudice ») e Vatinno, pur tra comprensibili resistenze, stante la « statura politica » delle parti civili, hanno confermato alcuni punti salienti della vicenda: in primo luogo, l'avvenuta conoscenza tra i protagonisti ad una festa presso la villa del Viesti, circostanza di cui costituisce, altresì, prova inopugnabile la riproduzione fotografica allegata in atti, in cui risultano ritratti il Viesti, la Vatinno, il Farace, la Di Pierro ed il nipote del Farace, Resta Michele; in secondo luogo, la composizione del « quartetto » che, al termine della festa, si allontanò a bordo dell'auto del Farace, episodio di cui è cenno alla pag. 44 del libro; infine, l'incontro pomeridiano presso l'albergo « Leon d'Oro », confermato dalla Vatinno.

A fronte di tali elementi indiziari, che questo Collegio ritiene sufficienti a riconoscere la verosimiglianza dei fatti narrati, le parti civili, pur logicamente impossibilitate a fornire la prova negativa, hanno tentato di fornire la dimostrazione della natura strumentale-politica dell'operazione

editoriale ed il carattere speculativo, diretto ed indiretto, della stessa. Si è infatti, sottolineato che la pubblicazione del libello avvenne nel marzo del 1994, cioè alla vigilia delle consultazioni elettorali politiche, in cui sia il Diglio che il Farace non risultarono eletti; che la Di Pierro manifestò pubblicamente, nel corso di un incontro organizzato dallo schieramento politico opposto, il proprio giudizio negativo sui due; che la pubblicazione dell'opuscolo riscosse un immediato successo, con conseguenti consistenti ritorni economici per i tre imputati; che, infine, del libricino coincise cronologicamente con la pubblicazione di un periodico pornografico, in cui venivano trattate analoghe storie di cd. pornotangenti.

Gli argomenti richiamati impongono di passare alla verifica del secondo limite di cui sopra si è accennato, ovvero sia l'interesse pubblico alla conoscenza dei fatti narrati.

In realtà, il fine perseguito dall'opera in questione è manifestamente quello di divulgare un aspetto pressoché sconosciuto della vita politica e sociale della cd. « Prima Repubblica », ovvero sia la prassi delle tangenti di tipo sessuale, cioè la consuetudine dei « potenti » di turno di pretendere prestazioni sessuali a fini clientelistici.

Il fine è scoperto ed evidente sin dal titolo dell'opera e dal commento di copertina contenuto nell'ultima pagina dell'opuscolo, essendo più volte richiamato nel corso della narrazione. Quindi, se è questo il « messaggio sociale » portato dall'opera, appare indubbio l'interesse del pubblico alla conoscenza di fatti, situazioni e personaggi che del suddetto fenomeno erano stati protagonisti, oltre tutto in una specifica congiuntura temporale (siamo nell'anno 1994!) in cui l'interesse dell'opinione pubblica era concentrato sui tentativi di moralizzazione dei costumi della classe dirigente e si viveva una stagione di rinnovamento della classe politica.

Quanto alle lamentate strumentalizzazioni politiche, vada da sé che il carattere dell'attualità dei fatti narrati rispetto al particolare momento storico ebbe una parte rilevante nella decisione di pubblicare il libello alla vigilia delle elezioni; d'altro canto, pubblicare l'opera dopo alcuni mesi o anni avrebbe ridotto considerevolmente l'interesse dei potenziali lettori per le vicende narrate, rendendo del tutto superflua la trattazione di un fenomeno ormai appartenuto al passato. Deve aggiungersi, altresì, che l'interesse mostrato per l'opuscolo dalle forze politiche avverse alle odierne parti civili non costituisce un fatto di per sé rilevante nel processo, essendo evidente che la lotta politica segue le sue regole non codificate, che a volte possono portare una parte ad avvalersi anche del discredito sociale dell'altra, senza che per ciò solo si sconfini necessariamente nella correttezza comportamentale.

Quanto, poi, alle presunte speculazioni economiche, appare sufficiente ricordare, per un verso, che l'opuscolo fu posto in vendita a L. 1.000 la copia (collana « Millelire - Stampa Alternativa »), talché appare fuori luogo adombrare un benché minimo ritorno economico per gli imputati, e, per altro verso, che la nuova carriera di porno-star intrapresa dalla Di Pierro era già da qualche tempo iniziata nell'anno 1994, sicché la mera ispirazione di un racconto pornografico a vicende di tangenti sessuali appare operazione del tutto irrilevante dal punto di vista economico (v. periodico, in atti), a fronte di una già acquisita notorietà. Con riguardo, infine, al terzo limite, relativo alla cd. continenza dell'esposizione, va rilevato che l'informazione, al pari della critica, deve essere

esposta in maniera obiettiva, serena, rigorosa e non offensiva, tale da rispettare i basilari canoni della civile convivenza. A giudizio di questo Collegio, la lettura dell'opuscolo risulta assolutamente tranquillizzante sul rispetto di siffatto limite.

Infatti, ad una prosa gradevole e sobria si abbina una tecnica espositiva « leggera », mai preoccupata di sottolineare severamente i vizi o i difetti dei personaggi, ma anzi tutta pervasa da una sottile vena ironica volta a provocare nel lettore più che lo sdegno il sorriso per gli episodi narrati; e ciò a tacer del fatto che la moralità della stessa Di Piero non ne esce per nulla ingigantita!

Le considerazioni che precedono inducono, pertanto, a ritenere che nella fattispecie gli imputati hanno legittimamente esercitato il diritto, costituzionalmente garantito dall'art. 21 Cost., di cronaca e di critica entro i limiti imposti dall'ordinamento, dovendosi così riconoscere la sussistenza della scriminante di cui all'art. 51 c.p.

Il fatto contestato non è, quindi, penalmente sanzionabile e gli imputati vanno mandati assolti con formula adeguata.

P.Q.M. — Il Tribunale, visto l'art. 530 c.p., assolve Di Piero Rossana, Selvaggi Alberto e Baraghini Marcello dal reato loro ascritto perché il fatto non costituisce reato.